

# Democrazia diretta, partecipazione dei cittadini e buona amministrazione

### *Premesse e criteri*

---

Lo Statuto vigente contiene disposizioni sugli istituti di **democrazia diretta**, regolando l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo, e prevedendo il referendum sulle leggi regionali.

Con riferimento agli strumenti di democrazia diretta l'attenzione potrebbe focalizzarsi, più che sulla ricerca di nuovi istituti, sulla implementazione e sulla migliore disciplina, sempre a livello di principi, di quelli già previsti. Potrebbe essere tuttavia introdotto il diritto di petizione.

Dovrebbero essere enunciati, ad integrazione delle regole costituzionali, alcuni principi specifici in materia di **azione amministrativa**, con attenzione anche agli istituti di democrazia partecipativa, adattandoli alla peculiare esperienza del Trentino.

### *Indirizzi prevalenti*

---

#### **1. Strumenti di democrazia diretta a livello provinciale**

Si propone di rafforzare gli strumenti di democrazia diretta a livello provinciale, in particolare attraverso:

- a) la previsione del **diritto di petizione** al Consiglio (a seconda della competenza) provinciale o regionale, accompagnato dalla garanzia della presa in considerazione;
- b) la disciplina dell'**iniziativa legislativa** in generale (anche da parte dei Consigli comunali) e non solo quella popolare, ferma restando la necessità di garantire la presa in considerazione delle forme partecipative;
- c) la conferma del rinvio della disciplina del **referendum abrogativo, consultivo e propositivo** alla legge statutaria. Lo Statuto tuttavia potrebbe definire alcuni elementi essenziali della disciplina, comuni per le due Province, e in particolare l'oggetto del referendum, i soggetti legittimati a richiederlo, i limiti di materia,

di tempo e di contenuto, l'individuazione dell'organismo competente a giudicare sull'ammissibilità, la determinazione dei quorum funzionale e strutturale;

- d) la conferma della disciplina contenuta nello Statuto vigente del **referendum confermativo** previsto nella procedura di approvazione della legge statutaria, eventualmente integrandola con la facoltà di richiesta in capo anche ai Consigli comunali oltre alla già prevista frazione del corpo elettorale o dei consiglieri provinciali.

## **2. Strumenti di democrazia diretta a livello regionale**

A livello regionale potranno essere previsti **referendum** abrogativi, consultivi e propositivi, con disciplina corrispondente a quelle dettata per i referendum provinciali, nonché **referendum territoriali** (oggi non esplicitamente previsti nella fonte statutaria, che si limita a prescrivere l'obbligo di "sentire" le popolazioni interessate) relativi all'istituzione di nuovi Comuni o al mutamento delle loro circoscrizioni o denominazioni. La sede regionale della disciplina potrebbe essere mantenuta anche ove le competenze in materia di ordinamento degli enti locali passassero alle Province.

## **3. Principi di buona amministrazione**

Per quanto riguarda i principi di buona amministrazione, su cui lo Statuto attualmente non interviene, potrebbe essere opportuno elencare in modo esemplificativo i principi generali a cui l'azione regionale/provinciale si ispira e sottolineare con specifiche disposizioni il rilievo giuridico di alcuni valori connessi alla buona amministrazione. Per assicurarne la stabilità nel tempo dovrebbe essere utilizzata una formulazione ampia, con rinvio della disciplina attuativa alla legge, provinciale o regionale a seconda dei casi. Nella formulazione di questi principi si dovrebbe rimanere il più possibile attenti alla specificità locale.

Tra i **principi generali della buona amministrazione** possono essere richiamati:

- a) il dovere di operare in base a parametri di buon andamento, di semplificazione e semplicità, di trasparenza e di libero accesso alla documentazione e alle informazioni, compatibilmente con la normativa vigente, nel rispetto della riservatezza individuale e dell'efficienza amministrativa; di collaborazione fra amministrazioni; di promozione dell'utilizzo degli strumenti informatici come meccanismo di efficienza amministrativa;
- b) la valorizzazione delle diversità rispetto al pluralismo linguistico e culturale, la tutela e la promozione della parità di genere;
- c) il principio di programmazione dell'attività amministrativa;
- d) il principio di una tendenziale separazione fra indirizzo politico e gestione amministrativa, tuttavia accompagnato dalla previsione di possibili eccezioni quando ciò sia giustificato da ragioni di responsabilità politica o di efficienza;
- e) il principio di sussidiarietà collegato alla promozione dell'autogoverno delle comunità locali, valorizzando e sostenendo le relative istituzioni nonché la loro partecipazione ai procedimenti legislativi e ai processi decisionali.

## **4. Partecipazione dei cittadini e democrazia associativa**

Con specifico riferimento alla **partecipazione popolare**, gli istituti già esistenti potrebbero essere integrati con un richiamo diretto, oltre che di istituti quale **l'istruttoria pubblica**, alla valorizzazione delle forme di **democrazia associativa** che hanno caratterizzato e che caratterizzano il territorio regionale (forme di autogoverno locale come usi civici, pro loco, associazioni e forme cooperative), da sviluppare anche in forme nuove.

### **Altre opinioni espresse nella discussione**

Inserimento di **nuovi istituti partecipativi**, con disposizioni non di dettaglio, quali strumenti democratici nella determinazione delle politiche pubbliche (adeguata informazione, istruttoria pubblica, inchiesta e dibattito pubblico; poteri di controllo; autorità indipendente garante dell'autonomia)